

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 804-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE RIANI)

Comunicata alla Presidenza il 14 novembre 1994

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro dell'ambiente

Comunicato alla Presidenza l'8 settembre 1994

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
- della 1ª Commissione permanente	»	5
- della 5ª Commissione permanente	»	5
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in discussione autorizza la ratifica e dispone l'esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di prevenzione dei disastri naturali e tecnologici fra le repubbliche di Italia e di Malta.

Questo accordo costituisce un importante strumento per il miglioramento delle strutture di sicurezza e prevenzione dei rischi gravi. La necessità di creare una rete di cooperazione fra gli Stati sui temi della protezione civile si è resa sempre più pressante, visto il continuo aumento dei rischi soprattutto in campo tecnologico. L'accordo oggetto del disegno di legge nasce da una richiesta di assistenza della repubblica maltese e si pone un duplice obiettivo: da una parte creare un collegamento tecnico-scientifico fra i due paesi al fine di potenziare la previsione e la prevenzione dei disastri, dall'altra assistere più efficacemente le Parti contraenti colpite dai disastri in questione.

All'articolo 1 si stabiliscono le finalità concrete del progetto, attraverso la definizione delle forme di cooperazione da attuare. In primo luogo, dovrà essere posto in essere uno scambio regolare delle informazioni scientifiche e tecniche fra i paesi membri. Inoltre dovranno essere attuati programmi di ricerca comuni e, soprattutto, si dovrà dare impulso alla formazione di esperti nel settore della previsione, prevenzione e soccorso. Essenziale per il conseguimento degli scopi che l'accordo si propone appare quest'ultima previsione: la creazione di una specifica categoria di esperti internazionali in materia di protezione civile è essenziale per l'efficacia dei progetti di cooperazione in questo campo, oltre ad aprire nuove prospettive per gli operatori del settore, prospettive che superano gli scopi stessi dell'accordo.

Con l'articolo 2, si costituisce una Commissione mista, la quale avrà il compito di

definire gli orientamenti di cooperazione e l'attuazione del trattato. Alla Commissione viene attribuito un potere di raccomandazione alle Parti contraenti sull'attuazione dell'accordo, oltre ad un generico potere di iniziativa nelle materie relative. Ma, dall'esame dell'articolo 2, il compito principale della Commissione sembra essere quello di stimolo delle iniziative di cooperazione piuttosto che quello di vigilanza sulla concreta attuazione dei programmi: quest'ultimo aspetto rimane obiettivamente legato alla volontà politica di ciascuna Parte contraente.

L'altro aspetto essenziale dell'accordo è la cooperazione in caso di calamità. Alla Commissione è infatti affidato il compito di stabilire procedure comuni per migliorare le misure di intervento in caso di disastro che colpisca una delle parti contraenti. Inoltre, all'articolo 4 si stabilisce il principio della soluzione attraverso vie diplomatiche delle controversie interpretative non risolubili dalla Commissione mista.

A livello di ordinamento interno, l'Accordo impone alle parti, oltre agli obblighi principali derivanti dal programma di cooperazione, quello di istituire un'Autorità nazionale che si occupi della attuazione dell'Accordo (articolo 5).

Particolarmente importante è notare come i progetti di cooperazione riguardino non solo le catastrofi naturali, ma anche e soprattutto quelle di tipo tecnologico. Nel caso specifico gli esperti italiani hanno individuato nell'inquinamento petrolifero il rischio più grave per la protezione civile maltese. L'accordo stipulato nel marzo 1994 risulta di grande importanza per lo sviluppo degli studi in materia di prevenzione delle catastrofi derivate dalle lavorazioni petrolifere, un tema essenziale per l'Italia vista la concentrazione del traffico petrolifero nel mare Mediterraneo.

Accordi settoriali come quello oggi in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

esame permettono di aumentare l'intensità dei rapporti con Malta e rafforzano il ruolo dell'Italia quale principale *partner* diplomatico della Repubblica di Malta. Inoltre l'accordo si inserisce in un intero sistema di cooperazione in tema di protezione civile che coinvolge tutti gli Stati vicini all'Italia, capace, se opportunamente rafforzato, di creare una vasta struttura di appoggio sia tecnico che politico in tema di gestione del territorio e di protezione civile. La Commissione bilancio ha subordinato il proprio

parere favorevole alla condizione che l'onere sia indicato a regime e sia fatto decorrere dal 1995 e che l'approvazione definitiva del provvedimento segua quella della legge finanziaria per il 1995.

La Commissione affari esteri ha modificato l'articolo 3, comma 1, per tener conto di quanto richiesto dalla Commissione bilancio e propone all'unanimità l'approvazione del disegno di legge.

RIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

2 novembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PODESTÀ)

2 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che l'onere sia indicato a regime e sia fatto decorrere dal 1995 e che l'approvazione definitiva del provvedimento segua quella della legge finanziaria per il 1995.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue, a regime, a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico.